

STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE

TITOLO I

Della Costituzione del Consorzio

Art. 1

(Costituzione)

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e private, singole od associate, ed ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fini di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio è persona giuridica privata.

Il Consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale od al Consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n.80. Ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e succ. mod., alla legge 30 dicembre 1972, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e succ. mod., alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il Consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Art. 2

(Denominazione)

Il Consorzio è denominato "CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO"

Art. 3

(sede)

Il Consorzio ha sede in Cuggiono, in via Novara 2/b.

La sede legale del Consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale dei Consorziati.

Art. 4

(Oggetto)

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la

gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e imprese.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso, quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- c) lo sviluppo delle attività di gestione e sviluppo compatibile del territorio e dell'ambiente naturale;
- d) la coltivazione, lavorazione e commercializzazione delle piante officinali, delle piante forestali, nonché delle attività vivaistiche anche a fini ornamentali,
- e) la sperimentazione, promozione e commercializzazione di mezzi ed attrezzature per il lavoro nel bosco e la sicurezza degli addetti,
- f) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- g) la gestione del territorio anche a fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- h) la formazione professionale di addetti forestali;
- i) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- j) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, sport e tempo libero, nonché per l'educazione ambientale.
- k) La gestione dei fondi rustici.

Qualora delegato, il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà

pubblica e privata consorziata nell'interesse delle singole proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Il consorzio può altresì amministrare e gestire proprietà di soggetti ed enti non consorziati, purchè seguendo i principi e perseguendo le finalità del presente statuto.

Art. 5 (Attività)

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il Consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il Consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del Codice Civile.

In relazione alle finalità statutarie, il Consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso il Consorzio.

Art. 6 (Durata)

Il Consorzio ha la durata di anni venti. La decorrenza fa capo alla data della costituzione, ossia il 21/12/2000, fino al 20/12/2020, e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale dei consorziati.

Il Consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e

chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7 (regolamento interno)

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza semplice dei componenti (effettivamente presenti) l'assemblea.

Art. 8 (Scioglimento e liquidazione)

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato, calcolata sulla base delle quote associative effettivamente versate fino alla data dello scioglimento.

Art. 9 (Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO 2 Dei soci

Art. 10 (Soci)

Possono far parte del Consorzio Enti pubblici e persone private, singole o associate, in quanto proprietarie o conduttrici a qualsiasi titolo effettivamente dimostrabile di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al Consorzio ha durata ventennale, rinnovabile di biennio in biennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del biennio.

Art. 11

(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti (effettivamente presenti) dell'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

Art. 12

(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

- a) recesso volontario,
- b) decadenza,
- c) esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi due anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

Art. 13

(Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio. In particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14

(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria, stabilite dal regolamento interno ed approvate dall'assemblea dei consorziati.

Art. 15

(clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra gli stessi consorziati sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del Consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO 3

Degli organi consortili

Art. 16

(organi del consorzio)

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 17

(assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni di applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- d) eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;
- e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- f) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
- g) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;

- h) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- k) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- l) deliberare la sede del consorzio;
- m) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori ed i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulle proposte di modifiche allo statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
- e) sulla decadenza o l'esclusione dal consiglio di amministrazione.

Art. 18

(consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti fra i consorziati stessi, individuati assicurando la rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensioni, attività, specializzazione. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione, in proporzione alle dimensioni dell'assemblea, potrà essere aumentato alla scadenza di ogni mandato quinquennale fino ad un massimo di nove, sempre tenendo conto dei criteri sopra citati, con delibera dell'assemblea consortile.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di

amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 19

(compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente;
- 2) predisporre i bilanci di previsione annuale nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- 4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e le prestazioni di lavoro non subordinato e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- 5) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- 8) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione

- consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- 9) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
 - 10) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
 - 11) deliberare il regolamento del personale;
 - 12) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
 - 13) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
 - 14) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
 - 15) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
 - 16) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio;

Il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Art. 20

(Il presidente del consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

Art. 21

(Il collegio dei revisori dei conti)

La gestione finanziaria del consorzio è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti; i componenti sono nominati dall'assemblea

generale dei consorziati e scelti fra i non soci.

Dei tre membri effettivi, il presidente del collegio è proposto dalla Provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte della superficie forestale gestita dal consorzio.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata di 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO 4

Del personale del consorzio.

Art. 22

(Il personale del consorzio)

Il consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato od indeterminato.

Il consorzio si avvale, inoltre od in alternativa, dei consorziati e del personale da questi dipendente, anche per lo svolgimento di mansioni amministrative o contabili, previo affidamento mediante apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione e ratificata dal presidente. Il consorzio può avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 23

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie od equipollenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
- 3) comprovare adeguata esperienza di gestione del bosco e del patrimonio forestale.

Al direttore tecnico spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio, curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
- 2) provvedere alla stesura di progetti e di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione;
- 3) provvedere o sovrintendere alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali e collettive, conferite alla gestione consortile;
- 4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
- 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni ed i servizi offerti dal consorzio;
- 6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le riversali di incasso, firmati dal presidente.

Art. 24

(norme accessorie per il direttore ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25

(finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e di qualsiasi scopo di lucro la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del

consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobili ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

- a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

Art. 26

(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituite da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione da parte dei consorziati, stabilendone modalità e termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi ed i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 27

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti è inviato ai consorziati entro il 30 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione.